



# STATUTO



# **STATUTO**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 4 DICEMBRE 2018**

## **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

E' costituito presso l'Unione Industriale della Provincia di Torino il Gruppo Aziende di Information Communication Technology (ICT).

## **ARTICOLO 2 - SCOPI**

- 1 - Il Gruppo, che esclude dalla sua attività ogni fine di lucro ha per oggetto specifico la promozione, la tutela e la difesa nei campi economico, sindacale sociale e tecnico delle aziende associate.
- 2 - In particolare, in armonia con gli scopi previsti dallo Statuto dell'Unione Industriale di Torino, il Gruppo:
  - a) assiste e rappresenta le aziende associate nelle trattative e controversie sindacali sia singole che collettive;
  - b) designa i rappresentanti della categoria presso gli Organismi, le Associazioni e gli Enti, in quanto richiesti od ammessi;
  - c) rappresenta l'insieme delle aziende associate nei confronti di qualsiasi autorità od amministrazione ed anche delle organizzazioni economiche e sindacali;
  - d) svolge opera di conciliazione nella eventualità di contrasti di interessi tra le aziende associate e tra le aziende stesse e i terzi;
  - e) cura sia nei confronti degli associati sia dei terzi l'immagine del Gruppo.

## **ARTICOLO 3 - ESERCIZIO SOCIALE**

- 1 - L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio ed ha termine con il 31 dicembre di ogni anno.
- 2 - Nel periodo successivo al 31 dicembre e sino alla riunione dell'Assemblea entro il termine previsto dall'art. 10 ed alla relativa approvazione dei rendiconti, la gestione prosegue sulla base della previsione di gestione dell'esercizio precedente.

## **ARTICOLO 4 - DEGLI ASSOCIATI**

Possono far parte del Gruppo, qualunque sia la loro forma costitutiva, le aziende aventi sede legale nel territorio della Città metropolitana di Torino o sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta area attività sussidiarie di filiale o deposito o unità produttive che esercitino attività e/o erogino servizi nei settori: informatico, telecomunicazioni, radiotelevisivo e affini.

L'ammissione all'Unione Industriale implica automaticamente l'inserimento nel Gruppo.

## **ARTICOLO 5 - DEGLI ASSOCIATI, ADESIONE, IMPEGNI**

- 1 - Le aziende che intendono aderire al Gruppo devono presentare domanda di ammissione all'Unione Industriale di Torino.
- 2 - La domanda di ammissione deve essere corredata dalle indicazioni richieste negli appositi moduli prestampati.
- 3 - Le aziende aderenti sono inoltre impegnate ad onorare le disposizioni che saranno emanate dall'Unione Industriale e dalla Confindustria e a fornire al Gruppo tutte le informazioni e notizie che saranno richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali.

## **ARTICOLO 6 - DEL VINCOLO ASSOCIATIVO**

La durata del vincolo associativo e la sua cessazione sono regolate secondo le norme dello Statuto dell'Unione Industriale.

## **ARTICOLO 7 - ORGANI DEL GRUPPO**

Gli organi del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) i Vicepresidenti;
- d) il Presidente.

## **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA ANNUALE**

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

## **ARTICOLO 9 - PARTECIPANTI E VOTI**

1 - Hanno diritto di intervento all'Assemblea tutte le aziende in regola con il versamento dei contributi sociali. Esse dispongono, al fine delle deliberazioni assembleari, di un numero di voti in rapporto al numero dei dipendenti (risultante dall'ultimo censimento effettuato) secondo la seguente progressione:

– fino		a	50 dipendenti	= 1	voto
– da	51	a	100 dipendenti	= 2	voti
– da	101	a	200 dipendenti	= 3	voti
– da	201	a	350 dipendenti	= 4	voti
– da	351	a	500 dipendenti	= 5	voti
– da	501	a	750 dipendenti	= 6	voti
– da	751	a	1000 dipendenti	= 10	voti
– >	1000			= spetta un ulteriore voto per ogni	

ulteriore numero di 200 dipendenti, includendo le frazioni.

- 2 - E' ammessa la partecipazione per delega, da rilasciare per iscritto ad altro socio presente; nessun socio, peraltro, può rappresentare per delega più di 2 soci.
- 3 - Il singolo socio può esprimere un numero di voti preferenziali non superiore ai 2/3 del numero dei Consiglieri da eleggere.
- 4 - Alla elezione dei Consiglieri si procede con votazione segreta. In caso di parità di voti, si procede per ballottaggio. In caso di impossibilità del ballottaggio si procede per cooptazione da parte dell'Assemblea che vota a maggioranza semplice.

## **ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1 - L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, nonché in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta tanti associati che rappresentino un terzo dei voti di cui l'Assemblea dispone.

- 2 - L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'indicazione dell'ora dell'eventuale seconda convocazione. E' ammesso che la seconda convocazione sia fissata per lo stesso giorno della prima convocazione ad una distanza di tempo non inferiore ad un'ora.
- 3 - In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere diramata con invito da spedire cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

### **ARTICOLO 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- 1 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà dei voti disponibili.
- 2 - E' validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e dei rappresentati per delega.
- 3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo. In caso di sua assenza è presieduta dal Vicepresidente più anziano. In caso di sua assenza è presieduta dall'altro Vicepresidente. In ogni altro caso il Presidente sarà designato dall'Assemblea.

### **ARTICOLO 12 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Per la validità delle deliberazioni assembleari valgono le seguenti norme:

- a) per la nomina delle cariche sociali è richiesta la maggioranza dei voti presenti. La votazione deve avvenire a scrutinio segreto, con frazionamenti dei voti;
- b) per le deliberazioni relative alle variazioni dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti presenti;
- c) per ogni altra deliberazione, è richiesta la maggioranza dei voti presenti.

### **ARTICOLO 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

E' competenza dell'Assemblea:

- a) determinare le direttive di massima per il perseguimento degli scopi sociali;
- b) nominare i membri elettivi del Consiglio Direttivo, in numero di dodici;
- c) nominare i rappresentanti del Gruppo nel Consiglio Generale dell'Unione Industriale di Torino;
- d) nominare, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Unione Industriale, i delegati all'Assemblea della Piccola Industria e il rappresentante del Gruppo a integrazione del Comitato Piccolindustria;
- e) designare eventuali altri rappresentanti in Organi ed Enti;
- f) approvare la relazione annuale del Presidente;
- g) deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto;
- h) deliberare in merito all'istituzione o all'abolizione di un eventuale fondo associativo, ai sensi del successivo articolo 20. In tal caso è di competenza dell'Assemblea la determinazione del contributo annuale;
- i) deliberare in merito a qualsiasi argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- l) nominare un comitato di revisori dei conti in misura di due membri effettivi ed uno supplente nel caso in cui sia istituito il fondo di cui alla precedente lettera h);
- m) stabilire le modalità di partecipazione continuativa all'attività del Gruppo, di quelle aziende che esercitino l'attività di cui all'art. 4 del presente Statuto e che abbiano sede o unità produttive fuori dall'ambito territoriale di competenza dell'Unione Industriale di Torino, ma nei limiti territoriali della Regione Piemonte e Valle d'Aosta.

## **ARTICOLO 14 - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1 - Il Consiglio Direttivo è formato da 12 membri eletti dall'Assemblea.
- 2 - Il Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente: in caso di sua assenza dal Vicepresidente più anziano. In caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi i Vicepresidenti la funzione è ricoperta dal consigliere presente più anziano di età.
- 3 - Al Consiglio Direttivo partecipa, in qualità di invitato permanente e con la qualifica di Past-President, il consigliere che abbia ricoperto nel biennio precedente la carica di Presidente del Gruppo qualora non faccia parte dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo.
- 4 - Nel Consiglio Direttivo possono essere eletti candidati da scegliere tra: imprenditori, legali rappresentanti, altro componente avente funzioni direttive.  
In caso di dimissione o di assenza continuativa non motivata superiore a sei mesi di un Consigliere si procede a sostituzione con il primo dei non eletti.  
In caso di mancanza di non eletti, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione mediante cooptazione, a maggioranza semplice, di rappresentanti delle aziende associate al Gruppo con le caratteristiche di cui al primo capoverso del presente comma.
- 5 - Nel caso in cui un consigliere cessi di far parte dell'organico riferibile all'associato all'Unione Industriale di Torino, la sua sostituzione avverrà mediante cooptazione a maggioranza semplice del Consiglio, su indicazione dell'azienda associata in questione.

## **ARTICOLO 15 - ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge nel suo ambito il Presidente e i due Vicepresidenti;
- b) delibera sulla gestione e sull'azione del Gruppo, secondo gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- c) delibera il parere in merito alle domande di ammissione all'Unione Industriale di aziende di cui all'art 4;
- d) nei casi di urgenza, provvede alla nomina o alla surroga di rappresentanti del Gruppo in Organi ed Enti, da sottoporre a successiva ratifica da parte dell'Assemblea;
- e) nomina eventuali commissioni di esperti per l'esame di particolari questioni di interesse del Gruppo;
- f) in caso di esistenza del fondo, predispone i rendiconti preventivi e consuntivi sulla base della relazione dei Revisori dei Conti;
- g) predispone le eventuali modifiche Statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- h) promuove e cura quant'altro ritenuto utile per il conseguimento dei fini del Gruppo.

## **ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE**

- 1 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti.
- 2 - La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto diramato almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, tale termine può essere ridotto fino a un giorno, ma in tale evenienza la convocazione, oltre che per iscritto, deve essere partecipata personalmente in via verbale.

- 3 - Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio. Non sono ammesse deleghe.
- 4 - Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

#### **ARTICOLO 17 - COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Comitato dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea tra i soci. Esso ha il compito di controllare, in qualsiasi momento, la situazione contabile ed amministrativa del Gruppo e di redigere la relazione sul conto preventivo e sul consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui il Gruppo sia dotato di un fondo.

Non possono far parte del Comitato dei Revisori dei Conti i componenti del Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 18 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI**

- 1 - Il Presidente è il rappresentante del Gruppo, rappresenta il Gruppo nei rapporti interni ed esterni ed in giudizio. In collaborazione con i Vicepresidenti dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; vigila e cura il funzionamento e l'amministrazione del Gruppo in ottemperanza alle presenti norme ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali. E' coadiuvato dai Vicepresidenti che lo sostituiscono nell'ambito delle deleghe ricevute.
- 2 - Il Presidente convoca e presiede gli organi collegiali del Gruppo.  
In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, è surrogato nelle sue funzioni dal Vicepresidente più anziano. In caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vicepresidente.

#### **ARTICOLO 19 - CARICHE SOCIALI**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno durata biennale e sono rieleggibili.

Tuttavia, per il Presidente non è ammessa una durata in carica che superi i quattro anni consecutivi e per i Vicepresidenti ed i Consiglieri gli otto anni consecutivi.

#### **ARTICOLO 20 - CONTRIBUTI, PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE**

- 1 - Alle esigenze per il normale funzionamento del Gruppo, per il tramite della Segreteria del Gruppo, provvede l'Unione Industriale di Torino, secondo le sue norme statutarie.
- 2 - Per lo svolgimento di iniziative specificamente interessanti il Gruppo, l'Assemblea può deliberare la costituzione di fondi particolari, con versamenti delle aziende associate in aggiunta alle quote dovute all'Unione Industriale secondo quanto stabilito all'art. 13.  
Tale ulteriore contributo deve essere riscosso ed amministrato secondo le norme dello Statuto dell'Unione Industriale.
- 3 - Durante la vita del Gruppo, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- 4 - Il Gruppo ha l'obbligo di impiegare il patrimonio disponibile e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e attività alle stesse direttamente connesse.

## **ARTICOLO 21 - SCIoglimento DEL GRUPPO**

- 1 - Nel caso di scioglimento del Gruppo l'Assemblea nominerà, se del caso, uno o più liquidatori.
- 2 - L'eventuale scioglimento del Gruppo non scinde, di diritto, il vincolo dei soci nei confronti dell'Unione Industriale.
- 3 - Le eventuali attività residue, non potranno essere distribuite tra i soci ma dovranno essere devolute solo ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## **ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge e i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, fatto comunque salvo il rispetto delle norme non esplicitamente richiamate che lo Statuto dell'Unione Industriale di Torino stabilisce per le Associazioni ed i Gruppi merceologici aderenti e per le persone che ne ricoprono le cariche sociali.